



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 13/07/2017

**N. 08463/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05209/2017 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio**

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro
generale 5209 del 2017, proposto
da:

Francesco Baldini, rappresentato e
difeso dall'avvocato Isetta Barsanti
Mauceri C.F.
BRSSTT66S53D612T, con
domicilio eletto presso Francesca
Buccellato in Roma, via Cosseria 2;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale delle
Ricerche non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca, Cnr
- Consiglio Nazionale Ricerche, in
persona del legale rappresentante
p.t., rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Gen.Le Dello
Stato, domiciliati con essa in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Lorenzo Molinari Tosatti non
costituito in giudizio;

**PER L'ANNULLAMENTO-
PREVIA SOSPENSIONE**

del provvedimento del CNR Prot.
AMMCNT 0023909 del 5.04.2017
con cui è stata approvata la
graduatoria del concorso per titoli
indetto con bando n. 364.172 del
02.10.2013, ai sensi dell'art. 15
comma 6 del CCNL 2002-2005 per
complessivi 80 posti per il profilo
professionale di Dirigente di
Ricerca, I livello del Consiglio
Nazionale delle ricerche, relativo
all'Area Dipartimentale: Ingegneria,

ICT e Tecnologie per l'Energia ed i Trasporti;

dell'elenco dei vincitori e degli idonei della relativa procedura selettiva di cui al verbale n. 13;

di tutti i verbali (da 1 a 13) e gli atti della commissione esaminatrice del concorso suindicato nominata con Prot. AMMCNT 11136 del 18/02/2016;

di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti

e per quanto possa occorrer

del bando n. 364.172 Atto n. n. 59079 del 02.10.2013 a firma del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche a avente ad oggetto “Selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2001-2005 per complessivi 80 posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca – I livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche”

previa declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere incluso nella graduatoria nella posizione utile per poter stipulare

un contratto a tempo indeterminato
nel profilo indicato.

con condanna

al risarcimento in forma specifica
e/o in forma equivalente di tutti i
danni patiti e patendi dal ricorrente
per effetto della collocazione nella
graduatoria de qua in posizione
inferiore a quella spettantegli

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca e di
Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 12 luglio 2017 il
consigliere Achille Sinatra e uditi
per le parti i difensori per la parte
ricorrente l'Avv. I. Barsanti Mauceri
e per l'Amministrazione resistente
l'Avvocato dello Stato Valentina
Fico;

Ritenuto necessario disporre
l'integrazione del contraddittorio

nei confronti di tutti i candidati in graduatoria;

Ritenuto che la integrazione del contraddittorio, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, che costituiscono gravi impedimenti di fatto alle ordinarie forme di notificazione, potrà essere effettuata –oltre che per notifica individuale- anche per pubblici proclami;

- che la notifica per pubblici proclami potrà avvenire:

A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi degli atti di ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori

venti giorni da primo adempimento;

B) Oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente:

- valutato che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- visto che il Collegio ritiene che, per esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, la norma possa applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet del ramo di amministrazione

interessata al procedimento su cui si
controverte;

- che pertanto l'Amministrazione
avrà obbligo di pubblicare, previa
consegna del ricorso e dell'elenco
dei controinteressati da parte
ricorrente sul supporto (cartaceo o
informatico) indicato
dall'amministrazione stessa, sul
proprio sito il testo integrale del
ricorso e dell'elenco nominativo dei
controinteressati in calce ai quali
dovrà essere inserito l'avviso che la
pubblicazione viene effettuata in
esecuzione della presente ordinanza
della Terza Sezione del TAR Lazio
del ..., n. ..., (di cui dovranno
essere inseriti gli estremi) al fine di
conseguire un'effettiva conoscenza
del ricorso da parte dei
controinteressati di cui in elenco;

- l'Amministrazione non dovrà
rimuovere dal proprio sito, sino alla
pubblicazione della sentenza
definitiva, il ricorso e l'elenco
nominativo dei controinteressati
integrati dall'avviso nonché le

notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 100,00 (euro cento) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito. Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa modalità di notificazione per pubblici proclami,

nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ordina la estensione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa la trattazione dell'udienza di trattazione del merito per la data dell'11 aprile 2018, ore di regolamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele,

Presidente

Daniele Dongiovanni,

Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Achille Sinatra

**Gabriella De
Michele**

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)